



Corpo di Polizia Municipale

Comune di Isola delle Femmine

(Città Metropolitana di Palermo)



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 1 OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO	3
ART. 2 DEFINIZIONI.....	5
ART. 3 FINALITÀ DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA – NORME DI RIFERIMENTO	6
ART.4. VIDEOSORVEGLIANZA PARTECIPATA	8
CAPO II – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA	10
ART. 5 TITOLARE DEL TRATTAMENTO	10
ART. 6 DESIGNATI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
ART. 7 INCARICATI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	11
CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MODALITÀ DI RACCOLTA, MISURE DI SICUREZZA E LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI	13
ART. 8 ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE.....	13
ART. 9 DESCRIZIONE E ACCESSO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	13
ART. 10 NORME PER LA GESTIONE DEL SISTEMA - MISURE DI SICUREZZA	14
a) CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.....	14
b) ALTRI SOGGETTI, OVE PREVISTO, DEL SISTEMA INTEGRATO.....	15
c) MISURE TECNICHE DI SICUREZZA GENERALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA:.....	15
ART. 11 MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	15
ART. 12 UTILIZZO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER LA RILEVAZIONE DI IPOTESI DI REATO E ACCERTAMENTO DI ILLECITI.....	16
ART. 13 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI INCARICATI AL TRATTAMENTO	16
ART. 14 INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.....	17
ART. 15 SICUREZZA DEI DATI	17
ART. 16 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	18
ART. 17 LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI	18
ART. 18 DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	18
ART. 19 COMUNICAZIONE DEI DATI.....	18
CAPO IV – DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	20
ART. 20 DIRITTI DELL'INTERESSATO	20
ART. 21 PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI	21
ART. 22 TUTELA	21
CAPO V – DISPOSITIVI ELETTRONICI MOBILI	22
ART. 23 UTILIZZO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI MOBILI PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO.....	22
ART. 24 FINALITÀ DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE.....	22
ART. 25 ELENCO DELLE POSSIBILI E NON ESAUSTIVE ZONE VIDEOSORVEGLIATE	23
ART. 26 NORME DI RINVIO	23
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	24
ART. 26 RINVII ED ABROGAZIONI.....	24
ART. 27 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE	24

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante il "sistema di videosorveglianza" cittadina ed altre tipologie di videosorveglianza (fototrappole, body cam, dashcam, telecamere fisse e mobili) attivati nel territorio di Isola delle Femmine.
- 2) La videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, GDPR e dell'art.3 del d.lgs. n. 51/2018 e, in particolare:
 - a) **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. e), GDPR.
La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
 - b) **Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (*c.d. minimizzazione dei dati*) di cui all'art. 5, paragrafo 1, lett. c), GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguiti nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
 - c) **Principio di proporzionalità** – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento

deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

- d) **Principio di finalità** – Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il *"bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."*;
- 3) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
- a) decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (*GU n. 186 del 09.08.2008*);
 - b) legge n. 38/2009 recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori"*;
 - c) provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personalni in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (*G.U. n. 99 del 29/04/2010*);
 - d) Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito GDPR) relativo *"alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;
 - e) d.P.R. n. 15 del 15/01/2018 recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
 - f) d.lgs. 18/05/2018 n. 51 *"Attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"*;
 - g) d.lgs. 10/08/2018 n.101 *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;
 - h) legge 7 marzo 1986, n. 65, (*Legge quadro ordinamento Polizia municipale*); - d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - i) d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - (*Conferimento compiti e funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali*);
 - j) d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – (*TUEL - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*);
 - k) legge 24 luglio 2008, n. 125 - (*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*);

- l) decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- m) legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- n) circolari del Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.03.2012;
- o) nonché da funzioni istituzionali previste dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

ART. 2 DEFINIZIONI

- 1) Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per **«dato personale»**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - b) per **«trattamento»**, qualsiasi operazione o insieme di attività, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c) per **«banca dati»**, il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
 - d) per **«profilazione»**, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
 - e) per **«pseudonimizzazione»**, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

- f) per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- g) per «**incaricato del trattamento**», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento;
- h) per «**interessato**», la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- i) per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo;
- j) per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- k) per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per «**designato**», il cosiddetto “soggetto designato” di cui all'art 2/*quaterdecies* della d.lgs. 101/2018, il cui titolo recita “Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati”.

ART. 3 FINALITÀ DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA – NORME DI RIFERIMENTO

- 1) Le finalità che il Comune di Isola delle Femmine intende perseguire con l'attività di videosorveglianza e sicurezza urbana, si collocano nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge.
- 2) Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati alla sicurezza urbana come segue:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore

sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così come delineato dal decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

- b) al monitoraggio e controllo del traffico in tempo reale per prevenire situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, con conseguente più razionale e pronto impiego delle risorse umane;
 - c) alla tutela degli immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale per prevenire eventuali atti predatori, di vandalismo o danneggiamento;
 - d) al controllo di determinate aree sensibili rilevanti sotto il profilo della prevenzione generale e della sicurezza;
 - e) alla tutela ambientale, quali attività di prevenzione e di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, nonché monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità e tipologia di deposito dei rifiuti.
- 3) Potranno inoltre essere installati sul territorio comunale impianti finalizzati alla rilevazione del transito dei veicoli, alle aree pedonali all'uopo costituite, per finalità di prevenzione e vigilanza.
- 4) L'impianto di videosorveglianza esterna sul territorio cittadino è gestito dal Comune di Isola delle Femmine presso la centrale operativa del Comando di Polizia municipale. Presso l'eventuale centrale operativa della Compagnia dell'Arma dei Carabinieri tramite un apposito protocollo d'intesa potranno essere collocate le postazioni per la visione in tempo reale delle immagini riprese dalle telecamere e per gli accessi al sistema di videosorveglianza secondo le modalità descritte nel Capo III.
- 5) Le finalità del suddetto impianto sono altresì conformi alle funzioni istituzionali demandate dalle leggi ed ai regolamenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri in relazione ai rispettivi ordinamenti speciali. Le immagini, visionate presso il Comando della Polizia municipale ed eventualmente presso la centrale operativa della Compagnia dell'Arma dei Carabinieri costituiscono altresì uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie operanti sul territorio comunale e sono finalizzate ad attuare uno stretto raccordo operativo tra le forze di Polizia Municipale e statale.
- 6) L'impianto è destinato anche all'osservazione diretta da remoto, gli apparati infatti, consentono di osservare una determinata area quando, in presenza di particolari eventi, se ne ravvisi l'esigenza. Il sistema effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.
- 7) L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguiti, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono e saranno quindi stabilite in modo conseguente.
- 8) L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) per finalità di controllo a distanza

dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

- 9) Le immagini della videosorveglianza per la sicurezza del territorio non possono essere utilizzate per l'irrogazione automatica di sanzioni amministrative e/o accertamenti d'illecito, ma come elementi utili nell'ambito dell'attività istruttoria direttamente dal personale della Polizia Municipale nel rispetto delle norme vigenti (C.D.S e DLGS 152/2006).

ART.4. VIDEOSORVEGLIANZA PARTECIPATA

- 1) I soggetti privati possono presentare istanza di partecipazione all'impianto di videosorveglianza comunale, con proprie reti di telecamere riprendenti aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, secondo le condizioni definite dalla Legge n.48 del 18 aprile 2017, che ha convertito il decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e secondo i criteri tecnico – procedurali stabiliti dalla Giunta Comunale.
- 2) I seguenti soggetti privati possono presentare istanza di partecipazione:
 - a) enti gestori di edilizia residenziale,
 - b) amministratori di condomini,
 - c) imprese, anche individuali,
 - d) associazioni di categoria,
 - e) consorzi o comitati costituiti fra imprese, professionisti o residenti.
- 3) Possono altresì presentare istanze di partecipazione tutti gli enti pubblici, anche non economici, per finalità di controllo del territorio.
- 4) La rete deve essere costituita da almeno quattro punti di ripresa, costituito ognuno da almeno una telecamera.
- 5) L'Amministrazione Comunale valuta l'idoneità del progetto allegato all'istanza secondo i seguenti criteri:
 - a) caratteristiche del sito dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica,
 - b) rispondenza dei dispositivi che si intendono impiegare alle caratteristiche tecniche indicate dalla Giunta,
 - c) ottimizzazione dei punti di ripresa,
 - d) disponibilità di una linea di telecomunicazione adatta a trasmettere le immagini alla rete comunale,
 - e) sicurezza dell'installazione dei dispositivi di integrazione dell'impianto con la rete comunale, forniti dall'amministrazione,
 - f) presenza di un referente unico dell'impianto.
- 6) Se il progetto risulta idoneo, la partecipazione del soggetto privato viene formalizzata in apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, in cui sono specificate in dettaglio:

- a) le aree di installazione/monitoraggio,
 - b) gli oneri a carico del privato, per:
 - i) acquistare i dispositivi, ogni necessario accessorio con connessione al sistema centrale e la cartellonistica, secondo le indicazioni dei tecnici comunali ed in conformità alle caratteristiche tecniche stabilite dalla Giunta comunale;
 - ii) mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi di registrazione, che restano di esclusiva competenza del comune di Isola delle Femmine,
 - iii) le linee di telecomunicazione per la connessione con la rete comunale,
 - iv) la manutenzione ordinaria e straordinaria
 - c) gli oneri a carico dell'amministrazione, per:
 - i) la fornitura degli apparati di connessione alla rete telematica comunale,
 - ii) la fornitura delle licenze necessarie al sottosistema di registrazione delle immagini,
 - iii) la disponibilità dello spazio necessario alla registrazione delle immagini;
- d) le modalità di ripristino degli impianti a seguito di atti vandalici o eventi atmosferici o guasti tecnici.
 - 7) Tali impianti, una volta realizzati, saranno utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di Isola delle Femmine.
 - 8) Al termine del periodo di validità della convenzione sarà facoltà, previo accordo tra le parti, rinnovare la convenzione alle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale. In caso contrario sarà compito dell'interessato smantellare l'impianto senza onere per l'amministrazione comunale une di Isola delle Femmine.
 - 9) Tali impianti, una volta realizzati, saranno utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di Isola delle Femmine.
 - 10) Al termine del periodo di validità della convenzione sarà facoltà, previo accordo tra le parti, rinnovare la convenzione alle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale. In caso contrario sarà compito dell'interessato smantellare l'impianto senza onere per l'amministrazione comunale.

CAPO II – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

ART. 5 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- 1) Il Comune di Isola delle Femmine, nella sua qualità di titolare del trattamento, provvede, altresì, a richiedere la verifica preliminare prima di mettere in funzione sistemi di telecamere nei casi individuati nell'art. 3.2.1. del Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 Aprile 2010 (*Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 Aprile 2010*) e s.m.i. e attraverso un'analisi di rischio e impatto come previsto all'articolo 35 del GDPR (*General Data Protection Regulation*) è la normativa europea in materia di protezione dei dati): *“Quando un tipo di trattamento, prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi”*.
A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.
- 2) Il titolare provvede al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, a esporre informativa sul trattamento dati attraverso cartelli semplificativi, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice assicurandosi che sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

ART. 6 DESIGNATI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) La figura del DESIGNATO identifica la persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile e che a livello nazionale, il legislatore nell'ambito della propria delega ha abrogato espressamente le disposizioni del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003 - «Codice») incompatibili con le disposizioni contenute nel GDPR e dunque, con riferimento ai ruoli, gli art 4, 28, 29 e 30 del vecchio codice ed ha introdotto un'ulteriore definizione: il cosiddetto “soggetto designato” di cui all'art. 2/quarterdecies, il cui titolo recita “Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati”.
- 2) Sono designati al trattamento dei dati il Responsabile della Polizia municipale e in assenza e/o impedimento il vicario responsabile di P.M. in relazione al complesso di operazioni concernenti la riprese delle immagini, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione,

l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati dagli stessi soggetti pubblici fruibili e trattati.

- 3) Il Sindaco può nominare eventuali responsabili non citati nel comma 2.
- 4) I designati devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento. Il Responsabile della Polizia municipale del Comune e i designati, osservano le disposizioni previste dal presente regolamento compatibilmente con i rispettivi ordinamenti speciali, nonché in relazione alle disposizioni e agli accessi al sistema di videosorveglianza consentiti dal titolare.
- 5) I designati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle disposizioni di legge.
- 6) Il Responsabile della Polizia municipale e in assenza e/o impedimento il vicario Responsabile di Polizia municipale custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali del sistema centralizzato di videosorveglianza, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
- 7) Lo svolgimento del predetto servizio non comporterà alcuna indennità aggiuntiva per designati e incaricati, se non previsto dal CCNL.

ART. 7 INCARICATI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

- 1) Il designato incarica al trattamento il personale individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati in alternative, o per specifiche esigenze, potrà essere incaricato altro personale interno previa formazione e sottoscrizioni precise istruzioni e obblighi del trattamento.
- 2) La gestione operativa dell'impianto di videosorveglianza è riservata al personale avente qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale. Il personale incaricato alla sola visione delle immagini, assumerà la qualifica di "preposto" al trattamento dei dati personali.
- 3) Con l'atto di nomina ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuale prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare, gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.
- 4) Il designato individua e nomina, ove opportuno, i "responsabili del trattamento esterni" ai sensi dell'art. 28 della (UE) 679/2016 GDPR (nel nuovo regolamento europeo data processor) che è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che supporta la gestione del sistema integrato per conto del titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8 GDPR). Si tratta di un soggetto, distinto dal titolare, che deve essere in grado di fornire garanzie al fine di assicurare il pieno rispetto delle

disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché di garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MODALITÀ DI RACCOLTA, MISURE DI SICUREZZA E LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI

ART. 8 ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE

- 1) L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati, come individuati negli articoli precedenti.
- 2) Gli incaricati saranno dotati di propria password complessa per accesso al sistema e dovranno attenersi al piano di sicurezza adottato dall'Ente.

ART. 9 DESCRIZIONE E ACCESSO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

- 1) Il sistema di videosorveglianza si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e di telecamere dislocate sul territorio comunale e connesse la centrale operativa posta presso la sede del Comando del Comando di Polizia municipale e presso l'eventuale centrale operativa della Compagnia dell'Arma dei Carabinieri. Il sistema ed i relativi apparati sono isolati a livello logico, non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche non facenti parte dello stesso sistema, ad eccezione di eventuali collegamenti con le centrali operative delle Forze dell'Ordine.
- 2) L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati come indicato nel presente regolamento, secondo le seguenti modalità:
 - a) la gestione delle telecamere avviene in modo automatico dal sistema, tranne per quelle in fase di utilizzo da parte dell'operatore abilitato;
 - b) accesso tecnico: in caso di necessità per manutenzione e assistenza, possono accedere alla visualizzazione delle immagini sia il soggetto esterno (appaltatore del servizio) in qualità di installatore/manutentore dell'impianto, che il personale tecnico appositamente incaricato dallo stesso; le attività possono essere eseguite per lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, od in presenza di segnalazioni di anomalie/verifiche di funzionalità del sistema o dei suoi singoli apparati;
- 3) In merito alle postazioni di visualizzazione differita e duplicazione delle immagini registrate:
 - a) **accesso utente:** l'accesso avviene esclusivamente su predefinite postazioni ad esso dedicate e posizionate presso la centrale operativa del Comando di Polizia Municipale e quella eventualmente posta presso la centrale operativa della Compagnia dell'Arma dei Carabinieri. L'incaricato alla consultazione delle immagini registrate si autentica al sistema mediante opportune credenziali di autenticazione; una volta autenticato, l'incaricato accede all'area di gestione, attraverso la quale può visualizzare e gestire le immagini trasmesse dalle telecamere o può accedere

- all'archivio digitale nel quale è possibile ricercare, salvare e duplicare immagini o filmati per i fini istituzionali secondo quanto previsto nel presente regolamento;
- b) **accesso tecnico:** in caso di necessità, manutenzione e assistenza, il soggetto esterno installatore/manutentore, abilitato al servizio tecnico mediante personale appositamente incaricato, può accedere al sistema di videoregistrazioni ed alla visualizzazione delle immagini registrate esclusivamente per le suddette necessità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza.

ART. 10 NORME PER LA GESTIONE DEL SISTEMA - MISURE DI SICUREZZA

- 1) I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
- 2) In particolare, gli uffici comunali competenti e i soggetti nominati responsabili del sistema integrato adottano le seguenti specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza:
 - a) CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE:
 - i) l'accesso alla centrale operativa ove sono presenti i monitor di controllo della videosorveglianza con accensione permanente, è consentito al responsabile e agli incaricati. È consentito l'accesso temporaneo di soggetti accreditati e incaricati di servizi e funzioni rientranti nei compiti istituzionali del Comune di Isola delle Femmine. È consentito altresì l'accesso al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi devono essere comunicati per iscritto al Comando. Eventuale accesso di altri e diversi soggetti deve essere appositamente autorizzato per iscritto dal designato responsabile interno per il trattamento dei dati personali;
 - ii) l'accesso al locale della centrale operativa della Polizia municipale, ove sono presenti i monitor di controllo della videosorveglianza con accensione permanente, deve essere provvisto di una idonea porta con serratura che permette l'accesso ai soggetti accreditati e di un climatizzatore che permette di mantenere la temperatura idonea per il locale *de quo*, la cui installazione, a cura del responsabile del settore tecnico è preventiva alla messa in funzione dell'impianto *de quo*;
 - iii) l'accesso al locale che ospita, presso il Comando della Polizia Municipale, il server della videosorveglianza deve essere provvisto di una porta idonea con serratura;
 - iv) l'armadio che contiene il gruppo server della videosorveglianza deve avere una idonea serratura di sicurezza;
 - v) l'accesso al locale che ospita il server della videosorveglianza è consentito a soggetti accreditati.

- b) ALTRI SOGGETTI, OVE PREVISTO, DEL SISTEMA INTEGRATO:
- i) Il responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, adotta idonee e specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza in relazione ai rispettivi ordinamenti speciali, fermo restando che i monitor devono essere posizionati in modo idoneo a non consentire la visione delle immagini a soggetti estranei e/o non autorizzati. L'accesso informatico al sistema di videosorveglianza deve essere tracciato ed archiviato elettronicamente.
- c) MISURE TECNICHE DI SICUREZZA GENERALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA:
- i) nessuna postazione di videosorveglianza può accidentalmente cancellare ovvero distruggere quanto registrato nel server;
 - ii) il software di gestione deve governare l'accesso al sistema di videosorveglianza con credenziali di autenticazione abilitanti;
 - iii) la cronologia degli eventi di accesso al sistema videosorveglianza deve essere archiviata elettronicamente per almeno sei mesi;
 - iv) le credenziali per gli accessi al sistema di videosorveglianza devono essere disattivate in caso di mancato utilizzo per un periodo pari o superiore a sei mesi o in caso di perdita dell'incarico che consente al soggetto l'accesso al sistema di videosorveglianza;
 - v) tutti gli apparati esterni devono essere monitorati da personale tecnico incaricato a cui compete segnalare costantemente e tempestivamente ogni anomalia e manomissione;
 - vi) la telecomunicazione ed il trasporto delle informazioni deve avvenire con sistema di crittografia avente idonee chiavi di cifratura che escludono ogni accesso abusivo.

ART. 11 MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente articolo.
- 2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate sul territorio comunale in relazione alle esigenze di prevenzione generale, ordine e sicurezza pubblica. Il numero delle telecamere potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite

deliberazioni della Giunta comunale e/o altri provvedimenti amministrativi. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

- 3) Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da un sistema centralizzato posto in un locale situato presso la sede del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto digitale da un sistema appositamente predisposto e visualizzate in tempo reale su monitor posti presso la centrale operativa della Polizia Municipale.
- 4) Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con dei *preset* o altri accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione in tour automatico, la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici.
- 5) Le immagini videoregistrate sono conservate, per un tempo non superiore a quanto disciplinato nella D.P.I.A. (Data Protection Impact Assessment), presso il server di sistema che consente di aderire alle finalità indicate nel presente Regolamento nonché a specifiche richieste investigative dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Decorso il suddetto, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

ART. 12 UTILIZZO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER LA RILEVAZIONE DI IPOTESI DI REATO E ACCERTAMENTO DI ILLECITI

- 1) In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
- 2) Alle immagini raccolte, ai sensi del presente articolo, possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
- 3) L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, da organi di Polizia o di Polizia locale.
- 4) Nel caso in cui gli organi di Polizia o della Polizia locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati. 5. I dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

ART. 13 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI INCARICATI AL TRATTAMENTO

- 1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori incaricati al trattamento deve essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

- 2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Esso non è ammesso per sorvegliare luoghi privati. Eventuali riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone devono essere funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento, di cui al presente Regolamento, i dati registrati possono essere riesaminati accedendo all'area dell'archivio digitale, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART. 14 INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

- 1) Il Comune di Isola delle Femmine, in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR, è obbligato ad installare un'adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere. I cartelli hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno, come riportato nel *fac-simile* dell'allegato n. 1 del provvedimento del garante emesso il 8 aprile 2010.
- 2) Il Comune di Isola delle Femmine è obbligato a comunicare alla comunità cittadina l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa dello stesso mediante appositi strumenti informativi e di comunicazione locale.

ART. 15 SICUREZZA DEI DATI

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento.
- 2) I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- 3) Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.
- 4) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Municipale. Alla sala, se i video sono visibili in diretta, ubicata all'interno del servizio in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

ART. 16 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

- 1) In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento, i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
- 2) Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile e che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

ART. 17 LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

- 1) La materia è disciplinata dal GDPR in materia di protezione dei dati personali.
- 2) Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo e/o informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Municipale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - a) la data e l'ora dell'accesso;
 - b) l'identificazione di chi accede;
 - c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - f) richiesta di copia del video da estrarre e motivazione;
 - g) la sottoscrizione del medesimo.

ART. 18 DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

- 1) La materia è regolamentata per l'intero dal GDPR che alla data di stesura del presente regolamento è vigente il 670/2016.

ART. 19 COMUNICAZIONE DEI DATI

- 1) La comunicazione dei dati personali da parte del titolare a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di preventiva comunicazione al Garante di cui all'art. 39, comma 2, del Codice.
- 2) È sempre ammessa la comunicazione dei dati all'Autorità Giudiziaria e alla polizia giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati.

- 3) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.
- 4) È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.
- 5) La comunicazione dei dati ed in ogni caso l'estrazione e la duplicazione delle immagini registrate salvo i casi di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, può avvenire solo a seguito di autorizzazione di volta in volta rilasciata dal responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal titolare.

CAPO IV – DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 20 DIRITTI DELL’INTERESSATO

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione da parte del responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal titolare:
 - a) dell’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
 - c) delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - d) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.
- 2) L’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
- 3) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 4) I diritti dell’interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l’esistenza di giustificati motivi.
- 5) Il responsabile del trattamento darà esito all’istanza senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all’interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.
- 6) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 7) Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 8) L’istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), o mail firmata digitalmente. Il responsabile dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al comma 5 del presente articolo.
- 9) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART. 21 PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1) Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata (per fatti gravissimi - ipotesi di reati e non per illeciti amministrativi) diretta al responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, seguendo la procedura descritta nel presente Regolamento.
- 2) L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
- 3) Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accettare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 4) La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro trenta giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 22 TUTELA

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto per Legge.
- 2) In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art. 5 del presente regolamento.

CAPO V – DISPOSITIVI ELETTRONICI MOBILI

ART. 23 UTILIZZO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI MOBILI PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO

- 1) Al fine di garantire una maggiore sicurezza urbana, nonché per migliorare l'attività di prevenzione e di controllo del territorio, potranno essere posizionate telecamere mobili nei punti ritenuti "sensibili" di volta in volta individuati dal Comando di Polizia Municipale.
- 2) Il presente capo garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza mobile nel territorio del Comune di Isola delle Femmine gestito e utilizzato dalla Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
- 3) Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 4) La telecamera di cui al precedente comm. 1, registra e memorizza in modo autonomo le immagini videoriprese e sarà opportunamente segnalata dall'informativa di cui al presente Regolamento.
- 5) Le immagini registrate verranno trattate entro l'ambito temporale riportato nella D.P.I.A.

ART. 24 FINALITÀ DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE

- 1) Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Isola delle Femmine, sono:
 - a) l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - b) la ricostruzione della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
 - c) l'individuazione dei cittadini che commettono atti non conformi quali l'abbandono improprio dei rifiuti o modalità di conferimento degli stessi, diverse da quelle previste nell'apposito regolamento;
 - d) l'individuazione dei cittadini che commettono atti sanzionati dal CDS ove previsto dalle norme
- 2) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e fotografiche che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

- 3) L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguiti, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
- 4) L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate all'apposita normativa vigente in materia di "privacy".

ART. 25 ELENCO DELLE POSSIBILI E NON ESAUSTIVE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

- 1) Le aree del Comune di Isola delle Femmine interessate dal sistema di videosorveglianza mobile, potranno essere:
 - a) il centro urbano;
 - b) le aree marginali limitrofe a strade urbane, extraurbane e vicinali;
 - c) i luoghi di aggregazione delle vie del centro urbano e dell'abitato;
 - d) le aree localizzate dalla Polizia Municipale come discariche abusive.

ART. 26 NORME DI RINVIO

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente capo si rinvia agli articoli contenuti nel presente Regolamento.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 RINVII ED ABROGAZIONI

- 1) Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 2) Ogni altra disposizione antecedente nonché contraria o incompatibile con il presente regolamento in materia di videosorveglianza del territorio cittadino si deve intendere abrogata.
- 3) I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

ART. 27 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale.
- 2) Copia del regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online e sul sito internet del Comune di Isola delle Femmine.